

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2004

**che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria relative a taluni prodotti in transito o temporaneamente immagazzinati nella Comunità**

[notificata con il numero C(2004) 1308]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 14, 15 e 22, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio stabilisce i requisiti sanitari comunitari relativi all'importazione dai paesi terzi di animali e di carni fresche, comprese le carni macinate <sup>(3)</sup>.
- (2) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(4)</sup>, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

(3) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari applicabili al paese autorizzato in funzione della specie interessata.

(4) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

(5) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

<sup>(2)</sup> GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/212/CE della Commissione (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 11).

<sup>(4)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).

(6) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

- (7) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione <sup>(1)</sup>. Risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE del Consiglio.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 79/542/CE del Consiglio è modificata come segue:

- 1) È aggiunto il seguente articolo 12 bis:

##### «Articolo 12 bis

Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni destinate al consumo umano, comprese le carni macinate, introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
  - soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari relativi alla specie interessata stabiliti nel corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2;
  - sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
  - la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.»
- 2) È aggiunto il seguente articolo 12 ter:

##### «Articolo 12 ter

1. In deroga all'articolo 12 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari preposti di cui

all'allegato IV, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
- ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
- devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.

2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»

- 3) Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

L'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1 dell'allegato si applicano a partire dal 1° gennaio 2005.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2004, pag. 61).




**9. Attestato zoosanitario**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui al presente certificato:

- 9.1 provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE e
- 9.2 soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari di cui all'attestato zoosanitario del modello di certificato BOV/POR/OVI/EQU/RUF/RUW/SUF/SUW/EQW (7) riportato all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE e
- 9.3 sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il ..... o nel periodo dal ..... al ..... (9).

**Timbro ufficiale e firma**

Fatto a ..... il .....



.....  
(Firma del veterinario ufficiale)

.....  
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

**Note**

- (1) Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate, destinate al consumo umano, comprese le carni macinate surgelate, di: 1) animali domestici della specie bovina (*Bos taurus*, *Bison bison*, *Bubalus bubalis* e loro incroci) (modello BOV); 2) animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) (modello POR); 3) animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) (modello OVI); 4) animali domestici della specie equina (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) (modello EQU); 5) animali non domestici di allevamento diversi dai suini e dai solipedi (modello RUF); 6) animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi (modello RUW); suidi non domestici di allevamento (modello SUF); 7) suidi non domestici in libertà (modello SUW); 8) solipedi non domestici in libertà (modello EQW);
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (3) Attribuito dall'autorità centrale competente.
- (4) Paese e codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).
- (5) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (6) A seconda dei casi, indicare i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (7) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (8) Compilare se pertinente.
- (9) Data o date della macellazione. Non è consentita l'importazione di carni ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alla nota 4), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (10) Da compilare, se pertinente.»

2) È aggiunto l'allegato IV qui di seguito:

**«ALLEGATO IV****Elenco dei posti d'ispezione frontaliere specificamente preposti di cui all'articolo 12 ter**

CODICE ISO	STATO MEMBRO	Posto d'ispezione frontaliere
LT	Lituania	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lituania
LV	Lettonia	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Lettonia
PL	Polonia	Come stabilito con decisione 2001/881/CE per la Polonia»